

**Regolamento di modifica al “Regolamento recante le modalità attuative per la gestione informatizzata dell’agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica in attuazione dell’articolo 3, comma 36 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (Legge finanziaria 2011))”, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 103**

Art. 1 modifica all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 103/2016

Art. 2 modifica all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 103/2016

Art. 3 entrata in vigore

**Art. 1 modifica all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 103/2016**

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 103 (Regolamento recante le modalità attuative per la gestione informatizzata dell’agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica in attuazione dell’articolo 3, comma 36 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (Legge finanziaria 2011)), è inserito il seguente:

“5 bis In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, per l’anno 2024 la domanda principale di cui al comma 2, lettera a), è finalizzata anche all’ottenimento di un’ulteriore assegnazione, a titolo di anticipo, fino al 25% dei quantitativi di carburante ammesso ad agevolazione fiscale consumati dal richiedente nell’anno precedente”.

**Art. 2 modifica all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 103/2016**

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 103/2016 è inserito il seguente:

“2 bis La domanda di revisione è obbligatoria nel caso di cui al comma 5 bis dell’articolo 7.”.

**Art. 3 entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE